



# COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Provincia di Milano

Servizio Tributi

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**(Coordinato con le modifiche introdotte dalla sua approvazione originale)**

### **Deliberazioni di approvazione e modifica:**

Deliberazione di C.C. N. 35 del 05.03.2001 – Approvazione originale.

Deliberazioni di modifica:

- C.C. N. 17 del 08/02/2002
- C.C. N. 50 del 21/04/2005
- C.C. N. 32 del 12/04/2007
- C.C. N. 29 del 18/03/2008

Legenda:

- (\*) articolo modificato con deliberazione di C.C. N. 17 del 08/02/2002
- (▲) articolo modificato con deliberazione di C.C. N. 50 del 21/04/2005
- (■) articolo modificato con deliberazione di C.C. N. 32 del 12/04/2007
- (●) articolo modificato con deliberazione di C.C. N. 29 del 18/03/2008

## INDICE

### CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento .....	Pag. 3
Art. 2 – Soggetto passivo .....	“ 3
Art. 3 – Soggetto attivo .....	“ 3
Art. 4 – Terreni considerati non fabbricabili.....	“ 4
Art. 5 – Equiparazione all’abitazione principale.....	“ 4
Art. 6 – Pertinenze.....	“ 5
Art. 7 – Aree divenute inedificabili.....	“ 6
Art. 8 – Rimborsi in genere.....	“ 7
Art. 9 – Valore aree fabbricabili .....	“ 7
Art. 10 – Fabbricati di interesse storico e artistico .....	“ 8
Art. 11 – Fabbricato parzialmente costruito .....	“ 8
Art. 12 – Fabbricati fatiscenti .....	“ 9
Art. 13 – Disciplina dei controlli .....	“ 10
Art. 14 – Incentivazione per l’attività di controllo e accertamento .....	“ 10
Art. 15 – Modalità dei versamenti e differimenti .....	“ 11

### CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE - RAVVEDIMENTO

Art. 16 – Accertamento con adesione .....	“ 13
Art. 17 – Ravvedimento operoso .....	“ 13

### CAPO III – NORME FINALI

Art. 18 – Norme abrogate .....	“ 13
Art. 19 – Pubblicità del regolamento e degli atti .....	“ 13
Art. 20 – Casi non previsti dal presente regolamento .....	“ 13
Art. 21 – Rinvio dinamico .....	“ 14

## **CAPO I – NORME GENERALI**

### Articolo 1

#### **Ambito e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché, dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### Articolo 2

#### **Soggetto passivo**

1. Ad integrazione dell'art.3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

### Articolo 3

#### **Soggetto attivo**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio. L'imposta non si applica agli immobili dei quali il Comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

#### Articolo 4

##### **Terreni considerati non fabbricabili**

1. Sono considerati non fabbricabili e quindi soggetti alla disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs. 504/92, i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a) del D.lgs. 446/97 e per l'applicazione del comma 1 del presente articolo, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche che:
  3. sono iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della L. 9 gennaio 1963, n. 9 e sono soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
  4. hanno un volume di affari derivante dalle attività agricole superiore alla metà del reddito complessivo. Il volume di affari dei soggetti che non presentano dichiarazione ai fini dell'I.V.A. si presume pari al limite massimo di cui all'art. 34, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
  5. I soggetti interessati devono produrre al comune, Servizio tributi, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15 attestante il requisito di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo nei termini per effettuare il versamento in acconto per l'anno di riferimento. La dichiarazione produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi qualora permangano in capo al soggetto i requisiti indicati.
6. L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate e pertanto il soggetto che interrompe l'obbligo di versamento dei contributi assicurativi per invalidità, vecchiaia e malattia, in quanto divenuto pensionato, non ha diritto alla suddetta agevolazione.
7. In ogni caso il venir meno di una qualsiasi delle suddette condizioni va tempestivamente comunicato all'ufficio competente, così come individuato nel comma 9, e comporta la perdita dell'agevolazione di cui al presente articolo.

#### Articolo 5

##### **Equiparazione all'abitazione principale**

1. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il soggetto passivo, ossia chi la possiede a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.
2. Sono equiparate ad abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta vigente per l'anno di imposizione:

- a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, dai soci assegnatari;
  - b. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente , a condizione che non risultino locate o che siano concesse in uso gratuito ai familiari;
  - c. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale dello stato, a condizione che non risultino locate.
3. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta vigente per l'anno di imposizione:
- a. le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado, sia in linea retta (figli, genitori) che collaterale (fratelli e sorelle), che vi risiedono e a condizione che le suddette unità siano le uniche possedute sul territorio comunale di Pieve Emanuele (■) ***ancorché il beneficiario sia proprietario di una quota dell'immobile ceduto in uso gratuito.***
  - b. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione principale dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tale caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere presentata richiesta di variazione;
  - c. abitazione locata sulla base della L. 431/98, con contratto registrato, a soggetto che lo utilizza ad uso abitazione principale.
4. Il soggetto passivo interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta di cui sopra e/o detrazione mediante dichiarazione sostitutiva da presentare entro i termini per il versamento dell'acconto per l'anno di competenza. La dichiarazione produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi qualora permangano in capo al soggetto i requisiti indicati.

#### Articolo 6 **Pertinenze**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. d) del D.lgs. 446/97, le cantine e le soffitte, che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto e a condizione che appartengano ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico o a corpi immobiliari contigui, anche se con accesso in vie diverse, sono

considerate parte integrante della stessa ed usufruiscono quindi della medesima aliquota ridotta, (■) *nel n. max di una unità.*

*Relativamente ai Garages, posti auto coperti e scoperti e box, sono considerate pertinenze dell'unità immobiliare principale, indipendentemente dalla ubicazione, nel n. max di una unità.*

2. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate a ogni effetto stabilito nel D.lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

#### Articolo 7

#### **Aree divenute inedificabili**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del d.lgs. 446/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute in edificabili.
2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati dal Comune di Pieve Emanuele, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongono l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. L'ammontare del rimborso viene determinato come segue:
  - a. per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata;
  - b. per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso d'imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.lgs. 504/92 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7 dello stesso D.lgs. 504/92.

4. Il rimborso compete per i tre anni precedenti la dichiarazione di area non più edificabile. Condizione indispensabile affinché si abbia il diritto al rimborso di imposta è che:
- a. non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico edilizie e che gli interventi stessi non risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della L. 17.8/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b. non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate.
  - c. Non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
5. Il rimborso, previa presentazione di domanda da parte dell'interessato, da produrre entro 1 anno dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, dovrà essere disposto entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

#### Articolo 8

##### **Rimborsi in genere**

1. E' riconosciuto il diritto al rimborso oltre il termine triennale stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 504/92 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per gli immobili ubicati in altro Comune.
2. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art. 1282 del codice civile; per cui producono interessi di pieno diritto; i quali sono calcolati nella misura (■) *dell'interesse legale vigente di tempo in tempo e decorrono dalla data dell'avvenuto pagamento.*
3. In ogni caso, anche al di fuori della fattispecie contemplata nei commi precedenti, non si dà luogo a rimborso qualora l'ammontare complessivo (■) *non sia superiore a 5,16 Euro.*

#### Articolo 9

##### **Valore aree fabbricabili**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno d'imposizione così come previsto dall'art. 5 comma 5 del D.L.vo n. 504/92, l'Amministrazione Comunale nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso fissa annualmente con specifico provvedimento adottato dall'organo competente come individuato dal proprio ordinamento, i valori venali di riferimento per zone omogenee delle aree fabbricabili

site nel territorio del Comune ai sensi dell'art. 59 - comma 1 lett. g) del D.L.vo n. 446/97, ai fini del potere di accertamento;

2. L'atto è adottato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento ed è reso pubblico con le modalità previste dall'ordinamento dell'Ente.
3. Allo scopo l'Ufficio Tecnico Comunale competente produce una relazione/proposta nella quale vengono evidenziati il percorso seguito e i riferimenti documentali e normativi utilizzati per la definizione dei valori delle aree, tenendo conto della destinazione urbanistica, degli indici di edificabilità e dei prezzi medi rilevati sul mercato. In alternativa può essere costituita una apposita conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamandone a farvi parte i responsabili dei servizi tributario, tecnico ed eventuali esperti esterni, anche di uffici statali.
4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di valori superiori a quelli predeterminati non si darà luogo a rimborso per la differenza di importo.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati e agli interventi di recupero di cui all'art. 6, comma 6, del D.lgs. 504/92.

#### Articolo 10

##### **Fabbricati di interesse storico ed artistico**

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico e artistico secondo il criterio dell'art. 2, comma 5, del D.L. 23.1.1993, n. 16, convertito dalla L. 24.3.1993, n. 75, qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A, la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20 e, per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo per categoria catastale di appartenenza.

#### Articolo 11

##### **Fabbricato parzialmente costruito**

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 12  
**Fabbricati fatiscenti**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. c) e d), della L. 5.8.1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
  - d. edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
  - e. edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.
  - f. edifici di cui alla apposita deliberazione della Giunta della Regione Lombardia.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari , catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o inagibilità può essere accertato:
6. mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
7. da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 4.1.1968, n. 15, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
8. In ogni caso, la riduzione prevista dal comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o dalla altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

## Articolo 13

### **Disciplina dei controlli**

1. Per l'attività di controllo, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'Ente, viene curato il potenziamento delle attività di supporto all'attività medesima, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con le altre banche dati, rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Nella succitata programmazione si provvede altresì a determinare il programma selettivo dell'attività di controllo tenendo conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
3. **(■) *L'ufficio competente nello svolgimento dell'attività di controllo e nell'adozione degli atti di accertamento e/o irrogazione dei provvedimenti sanzionatori, applica la normativa e i regolamenti comunali vigenti. Il tasso di interesse da applicare nei provvedimenti in questione, a decorrere dal 01.01.2007, indipendentemente dall'annualità di riferimento è pari al tasso legale vigente di tempo in tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione di giorno in giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.***
4. **(■) *Le somme a titolo di imposta comunale sugli immobili dovute dal contribuente, possono essere compensate con altri tributi dovuti al comune di cui il contribuente è creditore. Il contribuente deve presentare apposta istanza su modello predisposto dall'ufficio tributi nel quale vengono indicati l'annualità, l'importo e il tributo su cui operare la compensazione. L'ufficio esamina l'istanza entro 60 giorni dalla presentazione e ne dà esito al contribuente.***

## Articolo 14

### **Incentivazione per l'attività di controllo e accertamento**

1. Per incentivare l'attività di **(▲)liquidazione**, accertamento e controllo **(▲) dell'imposta**, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3, comma 57, della L. 662/96 e dell'art. 59, comma 1 lett. p) del D.L.vo n. 446/97, viene istituito un fondo interno da ripartire annualmente tra il personale impegnato **(▲)direttamente nelle attività di liquidazione ed accertamento dell'imposta**, ovvero il Funzionario responsabile della gestione del tributo, il personale del servizio tributi e il personale di altri servizi coinvolto **(▲)direttamente e funzionalmente** nelle operazioni correlate all'attività stessa.  
  
**(\*) *Sul fondo in questione sono altresì imputati gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'Ente sui compensi relativi. (ABROGATO)***

2. Tale fondo è costituito dall'accantonamento di una percentuale, nella misura sotto specificata, effettuato sull'importo accertato sulla risorsa 1.01.00.50 per l'anno nella quale la suddetta attività è stata svolta.
3. La percentuale di cui al comma 2 del presente articolo è pari allo (▲)**0,80%** per somme accertate relative al gettito ordinario dell'anno, del (▲)**10%** per le somme accertate relative all'attività di recupero evasione relativa agli esercizi pregressi fino alla concorrenza di € 258.228,45 e del 6% per le somme eccedenti. *(Nel caso l'attività di accertamento relativa al recupero dell'evasione per gli anni pregressi sia effettuata attraverso società esterne, le relative percentuali a valere sul fondo in questione sono ridotte del 50%).* (▲)***Sulla quota annuale determinata con l'applicazione delle succitate percentuali sono imputati gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente.***
4. In corrispondenza della realizzazione dei programmi stabiliti il Funzionario Responsabile del Tributo, nell'ambito delle risultanze della contrattazione decentrata, (▲) ***sulla base del regolamento di G.C. appositamente approvato***, provvederà a ripartire il fondo di cui al comma 2 del presente articolo tra il personale che abbia preso parte all'attività di recupero, secondo l'apporto qualitativo e quantitativo individuale dato, rilevato da apposita relazione dallo stesso presentata.
5. La liquidazione dei compensi relativi alla suddetta ripartizione avverrà secondo la tempistica e le modalità che seguono:
  - a. Acconto pari al 50% sull'ammontare del gettito ordinario riferito all'anno precedente a quello di competenza, con la mensilità di luglio;
  - b. Saldo della quota rimanente, con effettuazione delle operazioni di conguaglio, con la mensilità di marzo dell'anno successivo

#### Articolo 15

##### **Modalità dei versamenti e differimenti**

1. I versamenti a titolo di imposta ICI in autotassazione o conseguenti ad atti di liquidazione ed accertamento emessi dal Comune, riferiti a qualsiasi anno di imposizione, a partire dal 1 gennaio 2001 dovranno essere effettuati su apposito c.c.p. intestato al Comune di Pieve Emanuele - I.C.I. - Servizio Tesoreria 20090 Pieve Emanuele (MI) - Via Viquarterio.

2. L'imposta dovuta potrà essere corrisposta oltre che con la succitato modalità, anche mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale;
3. Per le persone decedute entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta il versamento deve essere effettuato dagli eredi nei termini ordinari (1-30 giugno per l'acconto e 1-20 dicembre per il saldo). Per le persone decedute successivamente al 31 gennaio dell'anno d'imposta i termini per i versamenti a nome degli eredi sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 31 dicembre per il versamento dell'acconto e il 20 giugno per il versamento del saldo.
4. (▲) *In armonia con quanto previsto (●) dall'art. 1 comma 144 della L. 244/2007 e dal D.L. 248/2007 convertito in legge il 28/02/2008 (rateazione delle somme dovute), ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili concernenti la applicazione del tributo, il Funzionario Responsabile su specifica istanza del contribuente e prima dell'inizio delle procedure esecutive, può concedere una dilazione in un massimo di (●) n. 8 rate trimestrali di pari importo scadenti l'ultimo giorno del mese, tenendo conto delle seguenti fasce di rateizzazione:*

(●) sino a € 2.000,00	n. 4 rate,
da € 2.000,01 a € 5.000,00	n. 6 rate,
oltre 5.000,01	n. 8 rate
5. (▲) *Il provvedimento è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento del tributo nei termini ordinari richiesti dal comune.*
6. (▲) *Quando la richiesta di dilazione riguarda importi complessivi superiori a (●) 50.000,00 Euro, la dilazione viene concessa a condizione che l'interessato presenti idonea (●) garanzia, commisurata al totale delle somme dovute, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.*

(■) *I versamenti di imposta inferiori complessivamente a 5,16 euro, non sono dovuti.*
7. (▲) *Il Funzionario responsabile stabilisce con proprio atto il numero delle mensilità in cui suddividere il debito comunque in ragione dell'entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, dandone contestuale comunicazione all'Esattore.*

*Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio di cui all'art. 4 del D.M. del 27.06.2003, a decorrere dall'ultima scadenza di pagamento ordinaria utile.*
8. (▲) *Contestualmente al pagamento della prima rata devono essere versati gli interessi e le competenze complessivamente maturati all'esattore. Il debitore deve trasmettere all'ufficio tributi la quietanza di pagamento delle singole rate entro 5 gg. dal pagamento. Il mancato*

*pagamento entro i termini di 2 rate comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione e l'obbligo del pagamento dell'intero importo dovuto, in unica soluzione, entro 30gg. dall'accertamento dell'insolvenza.*

9. (▲) *Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri obbligati.*

#### Articolo 16

##### **Accertamento con adesione**

1. Per ciò che attiene l'istituto dell'accertamento con adesione si rimanda a quanto stabilito nell'apposito regolamento comunale.

#### Articolo. 17

##### **Ravvedimento operoso**

1. La sanzione è ridotta, sempreché, la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nelle misure e modalità stabilite nell'art. 13 del D.lgs. 472/97.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quanto dovuti, nonché, al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Per perfezionare il ravvedimento, successivamente al versamento, occorre presentare al Comune apposita dichiarazione, su modello rilasciato dall'ufficio, attestante l'avvenuto ravvedimento e la fattispecie specifica.

#### Articolo 18

##### **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### Articolo 19

##### **Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché, ne possa prendere visione in qualsiasi momento dandone contestuale avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

#### Articolo 20

##### **Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a. le leggi nazionali e regionali;
- b. lo Statuto Comunale;
- c. i regolamenti comunali.

#### Articolo 21

#### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.